

## DOCUMENTI PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UNITÀ DA DIPORTO IMMATRICOLATE

- **Titolo di proprietà** che può essere costituito da:
  - atto pubblico;
  - scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e registrata all'Agenzia delle Entrate;
  - dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate (per tutte le imbarcazioni da diporto e per quelle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate) ;
  - sentenza;
  - per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “**Bill of Sale** ” legalizzato dall'Autorità Consolare (*salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - Legge 106/1990*) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro). Il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dal proprietario che attesti che per l'unità oggetto della vendita, la legislazione del Paese di provenienza non richiede l'iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua Italiana dall'Autorità Consolare o da interpreti autorizzati dal Tribunale;
  - per le sole imbarcazioni da diporto, la fattura di vendita con firma per quietanza dell'alienante autenticata e registrata all'Agenzia delle Entrate;
  - acquisto a causa di morte: certificato di morte, copia autentica (*per estratto*) del testamento (se esiste) e dichiarazione di accettazione dell'eredità contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o la dichiarazione di successione a fine fiscali non sono valide.
- **Doppia nota di trascrizione** (*in bollo*), come da facsimile.
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza** resa ai sensi dell'art.46 del DPR n°445/2000. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo<sup>1</sup>.
- **Versamento di € 35,00** sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza [- clicca qui -](#) con la causale "Capo XV - Cap. 3570".
- **Versamento di € 61,97** sul c.c.p. intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza [- clicca qui -](#) con la causale "Capo XV - Cap. 2170".
- **Licenza di navigazione** (*originale ai fini dell'annotazione dell'atto*).<sup>2</sup>

### Note:

1. *Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio avente data non anteriore a 6 mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) la certificazione è accettata anche oltre il termine dei 6 mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per le dichiarazioni la Legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso.*
2. *Il Codice della Nautica da diporto prevede che il procedimento amministrativo debba essere svolto entro 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione. Nel frattempo l'unità può continuare a navigare con la ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione necessaria per la trascrizione.*